



COMUNE DI VERCURAGO
Provincia di Lecco

Polizia Locale

Via Roma, 61 – 23808 VERCURAGO (Lc)

E-mail: poliziale@comune.vercurago.lc.it

Telefono: 0341.424870 – Fax 0341.421623

**NUOVO REGOLAMENTO
COMUNALE
PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
E PER LA CONCESSIONE
E LA GESTIONE DEI POSTEGGI
DEI MERCATI**

Sommario

Art.	Descrizione	Pag.
	CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
1	Oggetto del Regolamento	5
2	Base normativa	5
3	Finalità	6
4	Compiti degli Uffici Comunali	6
5	Definizioni	6
	CAPO II – DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	8
6	Esercizio dell'attività	8
7	Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	8
8	Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	9
9	Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	11
10	Sospensione dell'autorizzazione di esercizio	11
11	Revoca dell'autorizzazione di esercizio	11
12	Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio	12
13	Svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in aree del demanio lacuale	12
14	Commercio nelle stazioni	13
	CAPO III – DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	14
15	Possibilità e modalità di esercizio dell'attività	14
16	Norme particolari e divieti	14
17	Orari	15
	CAPO IV – DEL MERCATO SEZIONE I – DELL'AREA, DEI GIORNI E DEGLI ORARI DI MERCATO	16
18	Istituzione del Mercato	16
19	Individuazione dell'area destinata al Mercato	16
20	Suddivisione dell'area di Mercato	17
21	Disponibilità dei posteggi	17
22	Superficie dei posteggi	18
23	Delimitazione dei posteggi	18
24	Riserve di aree agli agricoltori e ad altri operatori	18
25	Area riservata ai "battitori"	19
26	Trasferimento occasionale del Mercato	19
27	Orario	19
28	Festività	20
29	Ricorrenze e situazioni particolari	20
	SEZIONE II – DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	21
30	Autorizzazione commerciale – Posteggio	21
31	Bando di assegnazione	21
32	Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati	22
33	Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione	23
34	Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti	24
35	Prestatore proveniente da uno stato europeo o extraeuropeo	24
36	Assegnazione dei posteggi	24
37	Subingresso e reintestazione nella concessione di posteggio – rinvio	25
38	Revoca della concessione del posteggio	25
39	Decadenza dalla concessione del posteggio	25
40	Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche	25
41	Corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico	26
	SEZIONE III – DELLE PRESENZE E DEI POSTEGGI LIBERI O NON OCCUPATI	27
42	Calcolo delle presenze	27
43	Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati	27
	CAPO V – DELLE FIERE	29
44	Rinvio	29
	CAPO VI – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO	30
45	Disposizioni e norme generali per il mercato	30
46	Normativa igienico – sanitaria	34
47	Divieti particolari per gli operatori. Sanzioni. Revoche.	33
48	Affissione del documento identificativo	35
49	Sanzioni	35
	CAPO VII – NORME FINALI	36
51	Variazioni e pubblicità del regolamento. Richiami.	36
52	Abrogazioni	36
53	Entrata in vigore	36

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, nelle fiere ed in particolare del mercato comunale.
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti a livello locale.

Articolo 2

BASE NORMATIVA

1. Sono base normativa del presente Regolamento:
 - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e specificatamente il Titolo X dello stesso - “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;
 - la Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 – “Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. n. 114/98”, con il relativo Allegato A – “Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche”;
 - la Legge 9 febbraio 1963, n. 59 – “Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”
 - il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 05 marzo 2001, n. 57”;
 - la D.G.R. n. 8/10615 del 25/11/2009 e successiva modificazione D.G.R. n. 8/011003 del 13/01/2010 – “Secondo provvedimento attuativo dell'art. 4 comma 2° della L.R. 21/03/2000 n. 15 – Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche” (introduzione della carta d'esercizio);
 - la Legge Regionale 02/02/2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;
 - la D.G.R. n. 10/5345 del 27/06/2016 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. 02/02/2010 n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle DD.GG.RR 03/12/200 n.8570, 05/11/2009 n. 10615 e 13/01/2010 n. 11003;

- In mancanza di specifici e formali riferimenti legislativi, costituiscono base normativa del presente Regolamento anche i richiami di consolidato buon senso e di correttezza, fondati prevalentemente sulle tradizioni e sulle consuetudini locali.

Articolo 3

FINALITA'

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) Organizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

Articolo 4

COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio di Polizia Locale e Commercio assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Il Responsabile del Servizio - Polizia Locale si avvale, per l'attività gestionale di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

Articolo 5

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- **per commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private della quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **per aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o

del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- **per presenze effettive in un mercato**, il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

- **per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purchè ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario del posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

- **per spunta**, operazione con la quale, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- **per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore o non ancora assegnato;

- **per produttori agricoli**, i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

- **per carta d'esercizio**, documento identificativo dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, tale documento non sostituisce i titoli autorizzatori;

- **attestazione**, documento allegato alla carta d'esercizio, che certifica l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali dell'intestatario.

CAPO II
DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 6
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/98, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 114/98, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione a fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

5. I titolari delle autorizzazioni di cui ai punti 3 e 4, dovranno inoltre essere in possesso della carta di esercizio, di cui all'art. 21 comma 10 della L.R. 6/2010, regolarmente aggiornata.

6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Stessa regola vale anche per i soggetti extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, purché sussistano, per questi ultimi, le condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 7
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 114/98, è rilasciata dal Responsabile del Servizio - Area Polizia Locale.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda al Comune, tramite l'apposito modello regionale S.C.I.A., in bollo, nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/98;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, può essere presentata direttamente al Comune, può essere trasmessa tramite l'apposito applicativo S.U.A.P. oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

Nel caso di invio telematico, la data di presentazione sarà provata dalla ricevuta rilasciata dal sistema operativo utilizzato.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio di Polizia Locale.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Responsabile del Servizio ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio - Area Polizia Locale deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

Articolo 8

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'attività dell'azienda stessa sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Servizio Polizia Locale.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98 e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio – Area Polizia Locale.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio - Area Polizia Locale.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 114/98, con le modalità indicate nella legge regionale 15/2000, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 9

REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Articolo 10

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio - Area Polizia Locale può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni consecutivi nelle ipotesi di cui all'art. 10 comma 2 lett. b), nonché la sospensione fino alla data di completo pagamento nelle ipotesi di cui all'art. 10 comma 2 lett. a), c), d), e).

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) irregolarità riscontrate sui mezzi in utilizzo agli operatori;
- e) omesso o parziale pagamento del corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Per le violazioni, di cui al punto precedente, si applicano le sanzioni previste nell'art. 49 del presente regolamento.

Articolo 11

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 114/98;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di re intestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio - Area Polizia Locale, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata.

Articolo 12

PRODUTTORI AGRICOLI. AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993, i produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.

3. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati secondo i criteri di assegnazione della spunta.

Articolo 13

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN AREE DEL DEMANIO LACUALE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree del demanio lacuale regionale è consentito soltanto ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del decreto legislativo 114/98, previo nulla osta delle corrispondenti autorità che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.

2. Al fine di consentire all'autorità che gestisce il demanio lacuale di stabilire condizioni idonee a garantire una corretta fruizione delle aree demaniali, il Comune di Vercurago, Servizio Polizia Locale, entro il trentuno gennaio di ogni anno, con avviso da pubblicare all'Albo pretorio, rende noto il termine entro il quale i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che intendono esercitare l'attività nelle aree demaniali predette, sono tenuti a comunicare i modi di esercizio dell'attività ed i prodotti oggetto della stessa.

3. Il Comune, entro il primo marzo di ogni anno, comunica all'autorità demaniale lacuale l'elenco dei soggetti che hanno chiesto di operare sulle aree demaniali lacuali, indicando, per ogni soggetto:

- gli estremi dell'autorizzazione d'esercizio;
- le presenze operative sull'area demaniale lacuale, maturate negli anni o stagioni precedenti;
- i generi venduti;
- i modi di effettuazione della vendita;
- il periodo ed il luogo richiesti.

L'elenco è formulato in ordine decrescente, secondo il numero di presenze nell'area demaniale dichiarate da ogni interessato.

4. L'autorità demaniale stabilisce il numero dei commercianti su aree pubbliche ammessi ad operare sulle aree demaniali lacuali.

5. Il nulla-osta rilasciato dall'autorità demaniale, deve essere utilizzato contemporaneamente ed in unione alla autorizzazione d'esercizio ed essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza e controllo.

Articolo 14

COMMERCIO NELLE STAZIONI

1. Per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni è necessario il permesso del soggetto proprietario o gestore, ai sensi dell'art. 28, comma 10 del D.Lgs. 114/98.

CAPO III
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 15

POSSIBILITÀ E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, esercitato da operatori in possesso della prescritta autorizzazione e della carta d'esercizio debitamente aggiornata, è svolto di norma con veicoli mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente.

Per "tempo strettamente necessario" deve intendersi un periodo temporale comunque non superiore, complessivamente, a 60 (sessanta) minuti. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno 500 metri. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore di tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

2. L'esposizione delle merci è possibile esclusivamente sul veicolo adibito al trasporto delle stesse; è pertanto vietata la vendita con l'uso di bancarelle od espositori.

3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio del Comune di Vercurago, ad eccezione delle vie nelle quali è vietata la circolazione e delle vie o aree ove il commercio stesso recherebbe evidente intralcio alla viabilità.

Tali vie o aree, all'occorrenza, sono definite e determinate con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria.

4. Al Comune è altresì riservata la facoltà di individuare, mediante apposita Deliberazione del Consiglio Comunale, le specifiche aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche o sia vietato o sia sottoposto al rispetto di condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree stesse.

5. E' fatto assoluto divieto di svolgere commercio su aree pubbliche in forma itinerante, anche senza l'uso di mezzi mobili, a chi non sia in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Articolo 16

NORME PARTICOLARI E DIVIETI

1. Il Comune, mediante Delibera di Giunta, ha la facoltà di determinare aree nelle quali agli operatori è possibile effettuare soste particolarmente prolungate nei casi di particolare necessità supportate dal prevalente interesse pubblico.

2. Nessuna limitazione può essere posta alla mobilità del commercio itinerante col mero fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa. Ogni regola di comportamento, in proposito, è rimessa alla ragionevolezza e alla correttezza dell'operatore in forma itinerante.

3. Durante lo svolgimento del mercato o della fiera, il commercio itinerante non è permesso nelle aree circostanti il mercato o la fiera, a partire da una distanza minima dall'area del mercato o della fiera di 500 metri lineari.

4. L'operatore che sia titolare di concessione di posteggio al mercato non può esercitare l'attività in forma itinerante nei giorni in cui si svolge il mercato stesso mediante l'utilizzo della medesima autorizzazione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Articolo 17

ORARI

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito da apposita Ordinanza del Responsabile del Servizio – Area Polizia Locale, tenendo conto degli indirizzi Regionali in materia.

CAPO IV DEL MERCATO
SEZIONE I – DELL'AREA, DEI GIORNI E DEGLI ORARI DI MERCATO

Articolo 18

ISTITUZIONE DEL MERCATO

1. L'istituzione e l'ampliamento del mercato, avviene con delibera di Consiglio Comunale, previo acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010, la quale dovrà contenere: la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali, la periodicità di svolgimento del mercato, il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie ed i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

2. L'individuazione e la suddivisione dell'area destinata a mercato, segue le norme del presente regolamento.

3. Ogni variazione riguardante la destinazione dei posteggi, l'istituzione di nuovi mercati o nuove aree adibite a mercato e posteggi fuori mercato, dovrà essere approvata con delibera di Consiglio ed allegata al presente regolamento, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento.

4. Il mercato è riservato ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività del commercio su aree pubbliche.

Articolo 19

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO

1. L'area destinata a mercato viene individuata come dal seguente prospetto:

LATO NORD coerenze: cimitero ed area a verde pubblico;

LATO OVEST coerenze: proprietà di terzi;

LATO SUD coerenze: area a verde pubblico;

LATO EST coerenze: parcheggio pubblico

ed ha una superficie complessiva di mq. 805,60 ed è meglio individuata nella allegata planimetria (Allegato A).

Articolo 20
SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

1. L'area di mercato viene suddivisa nei settori risultanti dal seguente prospetto:

SETTORE	DESCRIZIONE DEI PRODOTTI	N. POSTEGGI	Superficie compl. mq.
A	Frutta e verdura + Latticini ed Affettati + Dolciumi.	1 + 1 + 1	108,00
B	Pollame, conigli e selvaggina e/o pesce.	1 + 1	72,00
C	Oggetti di vestiario + biancheria ed intimo + Scarpe e pelletteria.	2 + 1	92,00
D	Oggetti e attrezzature per l'agricoltura e il giardinaggio: piante e fiori.	1	36,00
E	Articoli per la casa.	1	20,00
F	Area riservata ai produttori diretti di cui al successivo art. 7.	1	20,00
TOTALE		11	348,00

Come meglio individuati nell'allegato A).

2. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore richiesto.
3. Il provvedimento di concessione del posteggio elencherà gli articoli autorizzati.
4. In caso di mancanza di un operatore autorizzato, il posteggio potrà essere temporaneamente assegnato tramite spunta, ad altro operatore il quale dovrà commercializzare o il medesimo prodotto previsto per il posteggio assegnato o altro prodotto mancante nelle categorie merceologiche già presenti nell'area mercatale.

Articolo 21
DISPONIBILITA DEI POSTEGGI

1. Presso il competente ufficio comunale sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune.

2. In mancanza della planimetria di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio del Settore Commercio, dovrà dare sempre esaurienti indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

Articolo 22
SUPERFICIE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 23
DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi di ciascun settore di mercato di cui al precedente art. 20 saranno delimitati con le dimensioni contenute nei limiti di cui al seguente prospetto:

S E T T O R E	METRI LINEARI				Numero posteggi Disponibili	ANNOTAZIONI
	FRONTE		PROFONDITA'			
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo		
A	6	9	2	4	3	<i>Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio minimo di ml 1, con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.</i>
B	6	9	2	4	2	
C	2	9	2	5	3	
D	6	9	2	4	1	
E	2	4	2	5	1	
F	2	4	2	5	1	

Come meglio indicato nella allegata planimetria (Allegato A).

Articolo 24
RISERVE DI AREE AGLI AGRICOLTORI E AD ALTRI OPERATORI

1. Il 5% dell'intera superficie di vendita sarà riservata agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

2. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato, in carta semplice, rilasciato dal Comune in cui si trova l'azienda agricola produttrice dei prodotti posti in vendita (Legge 59/63) ovvero dal certificato d'iscrizione dell'azienda nel registro delle Imprese Agricole, tenuto presso la Camera di Commercio competente per territorio. Tali certificati devono essere consegnati entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento agli agenti della Polizia Locale che operano sul mercato.

3. L'assegnazione dei relativi posteggi è effettuata tenendo conto in via preferenziale delle presenze al mercato e, subordinatamente, della diversità del prodotto. I posteggi vengono concessi dal Comune in forma decennale. La decadenza e la revoca della concessione sono regolamentate come per gli altri posteggi del mercato.

4. I posteggi occasionalmente non occupati sono assegnati dalla Polizia Locale, secondo gli stessi criteri dei posteggi del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli.

5. Le assenze vanno giustificate tempestivamente con le stesse modalità degli altri operatori.

6. L'orario di mercato per i produttori agricoli è quello degli altri operatori; tuttavia, qualora gli interessati abbiano terminato i prodotti a disposizione, possono allontanarsi anche prima della scadenza dell'orario previsto dall'art. 27.

Articolo 25

AREA RISERVATA AI «BATTITORI»

1. Non vengono previste aree da utilizzarsi dagli operatori che esercitano l'attività col sistema del "battitore" di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6/2010.

Articolo 26

TRASFERIMENTO OCCASIONALE DEL MERCATO

1. Con delibera di Giunta potrà essere disposto, per ragioni di opportunità o di pubblico interesse, lo spostamento occasionale del mercato in un'altra area che conservi le caratteristiche analoghe a quella principale. Pertanto tutti gli operatori titolari di concessione avranno a disposizione i medesimi spazi previsti nell'area di mercato ai sensi dell'art. 20.

Articolo 27

ORARIO

1. Il Responsabile del Servizio - Area Polizia Locale determina l'orario di vendita nel mercato, sulla base degli indirizzi in materia di orari stabiliti dalla Regione Lombardia.

2. I giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio.

3. Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. L'ingresso degli operatori nell'area di mercato deve avvenire non più di 60 e non meno di 30 minuti prima dell'orario di inizio del mercato stabilito ai sensi del precedente comma 1.

5. L'uscita degli operatori dall'area di mercato deve avvenire entro 60 minuti dopo l'orario di chiusura stabilito ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 28

FESTIVITA'

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune può, a richiesta di almeno la metà degli operatori oppure di almeno 2 associazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

Articolo 29

RICORRENZE E SITUAZIONI PARTICOLARI

1. In occasione delle festività natalizie e/o di ricorrenze di particolare interesse, il Comune ha facoltà di concedere, sentite le associazioni di categoria, una più ampia attività commerciale da parte degli operatori già titolari, sull'area di mercato già esistente, mediante giornate di mercato aggiuntive o straordinarie.

2. Per "festività natalizie" si intende il periodo dall'ultima domenica di novembre al 06 gennaio. Nel concetto di "ricorrenze di particolare interesse" sono da intendersi anche i periodi durante i quali nell'ambito locale il turismo ha una sua presenza significativa, peraltro riconosciuta dalla Regione Lombardia in termini ufficiali.

3. Il complesso dei mercati aggiuntivi o straordinari che possono essere effettuati nei periodi indicati al punto precedente non può superare il numero di 12 (dodici), nell'anno solare.

4. Oltre al Comune, che ne ha l'iniziativa diretta, possono concorrere alla proposta di istituzione di tali mercati o almeno la metà degli operatori del rispettivo mercato su aree pubbliche o le organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

5. I mercati aggiuntivi vengono istituiti con apposita Determinazione del Responsabile del Servizio – Area Polizia Locale previo indirizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

6. Potrà essere stabilito, con motivata ordinanza contingibile e urgente, per ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore, lo spostamento occasionale della data di svolgimento del mercato;

7. Dello spostamento dovrà essere data notizia mediante avviso da affiggere all'albo pretorio del Comune.

SEZIONE II
DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 30

AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE – POSTEGGIO

1. Il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98, dà diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda per il commercio di tutti i prodotti della tipologia merceologica attribuita ai posteggi stessi, secondo le disposizioni dell'art. 20. Tale posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione.

2. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

3. Il rilascio delle autorizzazioni avviene sulla base di una apposita graduatoria, formulata dal Comune stesso, seguendo la procedura stabilita dalla D.G.R. 27/06/2016 n. X/5345 (Disposizioni attuative della disciplina del Commercio su Aree Pubbliche ai sensi dell'art. 17, comma 2 della Legge Regionale 02/02/2010 n. 6).

4. L'autorizzazione ha una durata di 12 anni, non variabile in caso di subingresso, ed è rinnovabile tramite procedura di bando emessa dal Comune nel periodo antecedente la data di scadenza; l'ufficio comunica ai concessionari il termine di scadenza almeno 3 mesi prima del termine medesimo.

5. Qualora il Comune decidesse di non procedere, alla scadenza, al rinnovo dell'autorizzazione, dovrà darne avviso scritto, da trasmettere almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'interessato precisando le motivazioni per i quali non si intende procedere al rinnovo.

6. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per un solo mercato.

7. Gli operatori possono fare richiesta di scambio posteggio con formale istanza firmata da entrambe le parti; spetta poi al Comune approvare lo scambio una volta accertata la fattibilità dello stesso.

Articolo 31

BANDO DI ASSEGNAZIONE

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione dodecennale della relativa area di posteggio, il Responsabile del Servizio – Area Polizia Locale deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione del Bando di Assegnazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2 Il bando dovrà indicare fra l'altro:

- a) Gli elementi di identificazione del mercato
- b) La suddivisione dell'area di mercato così come prevista dall'art. 20 e seguenti del presente regolamento
- c) Il numero dei posteggi riservati a ciascun settore

d) I criteri per la formazione della graduatoria

3. Entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità – bando sul B.U.R.L. ogni interessato, per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione del posteggio, deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità, con la modulistica e nei tempi indicati nell'apposito bando di cui ai commi precedenti.

Nella domanda devono comunque essere dichiarati, a pena di esclusione:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) la corrispondenza dei settori merceologici così come previsti dall'art. 20 del presente regolamento

g) copia della carta di esercizio ove richiesta e relativa attestazione in corso di validità

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero tramite Posta Elettronica Certificata, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

5. Il Responsabile del Servizio – Area Polizia Locale, formerà la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, secondo le modalità previste dai seguenti articoli.

Articolo 32

CRITERI DI SELEZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI GIÀ ESISTENTI NEI MERCATI

1. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli operatori interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione

a) titolo in scadenza, ove posseduto;

b) carta di esercizio, ove richiesta;

c) attestazione annuale.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nel mercato comunale, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:

a.1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = Punti 40

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = Punti 50

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = Punti 60

a.2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;

b) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenti il certificato di regolarità contributiva.

3. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 33

CRITERI DI SELEZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI NEI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy;

- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;

- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010; - l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali: - la consegna della spesa a domicilio;

- servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;

- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

- d) ad aspiranti che risiedano o abbiano la sede legale dell'attività sul territorio del Comune di Vercurago: punti 2
- e) ad aspiranti che risiedano ed abbiano la sede legale dell'attività sul territorio dei Comuni confinanti e limitrofi al Comune di Vercurago: punti 1

2. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 32 (anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche).

Articolo 34

CRITERI DI SELEZIONE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE NEI MERCATI ESISTENTI

1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui all'articolo 33

Articolo 35

PRESTATORE PROVENIENTE DA UNO STATO EUROPEO O EXTRA EUROPEO

1. Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell'Unione.

2. Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli.

Articolo 36

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. In esecuzione della graduatoria di cui ai precedenti articoli, agli interessati perverrà tramite raccomandata con avviso di ricevimento, qualora non sia possibile tramite Posta Elettronica Certificata, comunicazione dell'avvenuta assegnazione del posteggio.

2. Non pervenendo l'adesione da parte dell'interessato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il Responsabile del Servizio - Area Polizia Locale, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non abbia giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio al successivo avente diritto.

Articolo 37

SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO - RINVIO

1. Per le ipotesi di sub-ingresso, o di re-intestazione dell'azienda si rinvia agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Articolo 38

REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio se esistente nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio - Area Polizia Locale che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite Posta Elettronica Certificata.

Articolo 39

DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, per il periodo sancito dall'art. 27 comma 4 lettera b) della Legge Regionale n. 6/2010
2. In caso di attività stagionale, il periodo di assenza oltre il quale è disposta la revoca dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio - Area Polizia Locale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite Posta Elettronica Certificata.

Articolo 40

COMUNICAZIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato a Regione Lombardia, secondo i criteri e le modalità da essa previste tramite i canali informatici e di pubblicazione appositamente dedicati;

Articolo 41

CORRISPETTIVO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Il canone per la concessione di posteggio è stabilito dal "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (Art. 40 D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507) e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Il canone sarà distinto in relazione alle concessioni dodecennali ed alle concessioni temporanee. Per le prime il pagamento dovrà essere effettuato con modalità stabilite dal Responsabile del Servizio - Area Polizia Locale e contenute nella comunicazione di assegnazione del posteggio. Per le seconde si richiama l'art. 43 comma 9 del presente regolamento.

3. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo 114/98.

4. L'omesso o il parziale pagamento di quanto dovuto comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, previa messa in mora di pagamento.

SEZIONE III
DELLE PRESENZE E DEI POSTEGGI LIBERI O NON OCCUPATI

Articolo 42

CALCOLO DELLE PRESENZE

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio, all'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Gli Agenti di Polizia Locale provvedono ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Polizia Locale, previa richiesta di accesso atti.

Articolo 43

POSTEGGI LIBERI E POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. Scaduto il termine per l'accesso al mercato da parte dei titolari dei posteggi, la Polizia Locale effettua la ricognizione dei posteggi rimasti eventualmente non occupati e annota il nome del relativo operatore.

L'assenza dai posteggi dati in concessione deve essere giustificata dall'operatore entro e non oltre il termine di 15 giorni da quello nel quale si verifica se dovuta a malattia, gravidanza o servizio militare. Non si procede alla rilevazione delle assenze in occasione dei mercati straordinari e di quelli che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze al mercato e secondo quanto riportato dal comma 4 dell'art. 20 del presente regolamento. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal "Registro delle imprese" della Camera di Commercio.

3. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza sull'area di mercato del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante e/o del socio.

4. Il titolare, il legale rappresentante che partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio e della Carta di Esercizio con attestazione in corso di validità (precisamente quelli intestati al soggetto titolare) che abilitino all'esercizio del commercio su aree pubbliche, o di copia autenticata dei medesimi in caso di dimostrato smarrimento e unitamente, quindi, alla fotocopia della denuncia inoltrata alla autorità competente.

5. All'assegnazione temporanea del posteggio procede la Polizia Locale la quale verifica che vengano osservate tutte le disposizioni contenute nel presente articolo.

6. La Polizia Locale cura la tenuta del "Registro delle presenze e delle assegnazioni temporanee", nonché la vigilanza generale sul mercato.

7. L'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo è effettuata giornalmente dalla Polizia Locale a partire da 30 minuti prima dell'orario di inizio del mercato

8. Il posteggio assegnato va occupato immediatamente, anche al fine di evitare intralcio e disturbo agli altri operatori.

9. Il pagamento della Tassa di Occupazione da parte dello spuntista dovrà avvenire lo stesso giorno, nelle mani dell'operatore di Polizia Locale che rilascerà idonea ricevuta.

CAPO V – DELLE FIERE

Articolo 44

RINVIO

1. La disciplina del commercio su aree pubbliche in occasione delle Fiere è disposta da separato regolamento, che verrà approvato entro il 31/12/2017. Sino all'approvazione del nuovo regolamento, rimangono in vigore le norme di cui agli artt. 41 e seguenti del Regolamento Comunale per il Commercio su aree Pubbliche e per la concessione e la gestione dei posteggi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/11/2006.

CAPO VI
DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

Articolo 45

DISPOSIZIONI E NORME GENERALI PER IL MERCATO

1. Le funzioni di polizia amministrativa nel mercato, in armonia con quelle di regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche in genere, sono esercitate dal Comune attraverso l'Ufficio di Polizia Locale.

2. Nei giorni di mercato, la Polizia Locale è presente nella zona, sia per l'adempimento di quanto è indicato nel presente Regolamento, sia per facilitare e consentire il regolare svolgimento del mercato medesimo.

3. E' sempre fatto divieto agli operatori di occupare spazi non specificatamente assegnati. In proposito, la Polizia Locale ha facoltà di provvedere alla rimozione delle attrezzature collocate su spazi indebiti e alla applicazione delle relative sanzioni di legge.

4. Il Comune si fa carico di predisporre l'area del mercato pronta per il suo regolare utilizzo. Agli operatori è comunque fatto obbligo di provvedere alla pulizia degli spazi loro assegnati, mediante l'asporto dei rifiuti ingombranti, a loro cura e spese.

5. A richiesta del personale della Polizia Locale preposto alla vigilanza, ovvero a richiesta degli altri agenti di pubblica sicurezza nonché degli ispettori igienico-sanitari, devono essere esibiti, in qualsiasi momento, sia l'autorizzazione per il commercio sia le concessioni relative al posteggio, pena l'applicazione delle vigenti norme sanzionatorie.

6. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, sempreché risultino direttamente pertinenti con la "tipologia merceologica" in cui operano. I banchi di vendita e le merci esposte devono essere allineati e sollevati dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. Per piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, la meccanica e gli arredamenti è comunque consentita l'esposizione a terra; ciò può essere possibile anche per gli animali a condizione che i loro contenitori o gabbie vengano sollevati dal terreno di almeno cinque centimetri mediante appositi materiali isolanti. L'eventuale copertura del banco deve essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia, da non precludere la visuale degli altri banchi. L'esercente deve assicurare la possibilità di passaggio ai mezzi di emergenza e pronto intervento, dimostrando la possibilità di procedere ad una sollecita chiusura della copertura del banco. Nei posteggi è consentita la sosta dei veicoli degli operatori, purché rientrino nei limiti del posteggio assegnato. E' comunque e sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce al di fuori dell'area di posteggio assegnata.

7. Le merci esposte sui banchi debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino, contenente l'indicazione del prezzo.

8. Nell'ambito dell'area del mercato è fatto divieto di usare impianti per la pubblicità sonora e comunque di amplificazione. Ai soli operatori dello specifico comparto merceologico è consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi adiacenti. Nell'area di mercato è vietato utilizzare impianti e/o strumenti per la generazione di corrente elettrica fatto salvo l'uso di batterie. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi nonché importunare il pubblico con insistenti offerte di merci. E' pure vietato esercitare attività di battitore.

9. L'utilizzo di appositi attacchi per la corrente elettrica e per l'acqua, previste nell'area di mercato, è disciplinato con Provvedimento del Responsabile del Servizio - Area Tecnica, che rilascerà apposite autorizzazioni.

Articolo 46

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la pulizia della piazza.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a metri 1;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofruttili freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

7. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

8. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

10. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

11. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofruttili freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofruttili freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

12. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/98 deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

13. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere.

Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

14. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

15. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

16. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

17. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

18. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

- a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
- b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono essere adeguati dal punto di vista igienico, a contenere derrate alimentari, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

19. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

20. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

21. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'"industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve

procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Articolo 47

DIVIETI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI. SANZIONI. REVOCHE.

1. All'interno dell'area di mercato, agli operatori concessionari di posteggio è fatto divieto di:

- occupare il posteggio ed effettuare le vendite in ore diverse dall'orario stabilito;
- vendere merci diverse da quelle previste per la "tipologia merceologica" di appartenenza;
- adottare sistemi di vendita che possono arrecare disturbo al regolare svolgimento del mercato;
- vendere generi infiammabili o accendere fuochi all'interno o nelle adiacenze del mercato comunale;
- detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, salvo quanto previsto dall'art. 45 comma 9 oppure utilizzare generatori di energia elettrica, o installare prese d'acqua senza autorizzazione;
- danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i prati erbosi, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
- praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dalla competente Autorità;
- occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata;
- lasciare animali liberi;
- accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

2. In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamento recidivo, il Comune può disporre, oltre alla sanzione pecuniaria prescritta dalle norme vigenti, anche la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione commerciale e dell'attività di vendita sul mercato per un periodo non superiore a tre mercati consecutivi. Si considerano di "particolare gravità":

- le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- l'ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
- il danneggiamento della sede stradale, delle opere di arredo urbano e del patrimonio arboreo; in questi casi è determinato l'obbligo di rifondere il danno procurato.

La "recidiva" si configura quando la stessa violazione viene commessa per almeno due volte in un anno, anche se è avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa.

3. L'autorizzazione è altresì sospesa per un massimo di 3 (tre) giornate di mercato consecutive nei casi di:

- turbamento dell'ordine pubblico all'interno dell'area di mercato;
- vendita di prodotti alimentari avariati e/o scaduti;
- carenze igienico-sanitarie, su parere dei competenti Servizi di Igiene e di Medicina Veterinaria.

4. Oltre quanto specificato dagli articoli 38 e 39 del presente regolamento, il Comune revoca l'autorizzazione:

- qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso in cui il titolare perda i requisiti professionali stabiliti per l'accesso all'attività commerciale (art. 5 – decreto legislativo 114/1998),
- qualora non venga presentata domanda di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.

Articolo 48

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

1. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché il numero distintivo del posteggio.

Articolo 49

SANZIONI

1. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa (in ciò si intende anche la vendita in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta), incorre nelle sanzioni amministrative previste e stabilite dalla legge, compresa anche l'eventuale confisca delle attrezzature e della merce. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.

2. Per tutte le altre violazioni al presente regolamento non disciplinate da norme specifiche, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CAPO VII
NORME FINALI

Articolo 50

VARIAZIONI E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO. RICHIAMI.

1. Ogni variazione al presente Regolamento, così come eventuali ulteriori motivi utili alla sua applicazione, ad esclusione dei cambi e/o dei corrispettivi relativi alla concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche destinate ad uso pubblico, è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità con gli indirizzi della Regione Lombardia e sentite le Organizzazioni di categoria.

2. Copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico, perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. Purché non in contrasto con il presente Regolamento, sono confermate tutte le disposizioni e le eventuali consuetudini riguardanti il commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Vercurago.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni contenute nelle leggi e nei provvedimenti normativi in materia.

Articolo 52

ABROGAZIONI

1. Il Regolamento Comunale per il Commercio su aree Pubbliche e per la concessione e la gestione dei posteggi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21/11/2006 è abrogato. Come disposto dall'art. 44 del presente regolamento, rimangono esclusivamente in vigore gli artt. 41 e seguenti sino alla emanazione di un nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche in occasione delle fiere.

Articolo 53

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, non appena divenuto esecutivo, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza di tale pubblicazione.